



Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013¹ è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- e. *reato di terrorismo*: reato secondo l'allegato 1a dell'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013²;
- f. *altro reato grave*: reato secondo l'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

Art. 17 lett. c

Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a–c LStrI:

- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
 1. il servizio Esecuzione delle sentenze: per l'esecuzione delle decisioni delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007³ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa,
 2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo: per l'indagine e l'accusa in caso

RS

1 RS 142.512

2 RS 362.0

3 RS 142.201

di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale⁴ o secondo leggi federali speciali.

Art. 20 lett. a e c

La CO fedpol verifica se:

- a. i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
- c. vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Art. 23 lett. e

Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti:

- e. il sistema di ingressi/uscite previsto dall'ordinanza del ...⁵ sul sistema di ingressi/uscite.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 312.0

⁵ RS...